SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2013.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Misilmeri. (13A10688). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2013.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Campobello di Mazara. (13A10690) *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Tocco Caudio e nomina del commissario straordinario. (13A10689). . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Turi e nomina del commissario straordinario. (14A00014). . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Resana e nomina del commissario straordinario. (14A00015). . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Irpina e nomina del commissario straordinario. (14A00016). . . . . *Pag.* 5

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2013.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara. (13A10811) . . . . *Pag.* 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2013.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte. (13A10812) . . . . *Pag.* 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 5 novembre 2013.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva fenoxaprop-p-etile. (13A10599) . . . . *Pag.* 8

DECRETO 12 novembre 2013.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva gibberelline. (13A10598) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 13 novembre 2013.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina. (13A10597) . . . . *Pag.* 12

DECRETO 11 dicembre 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario MULIGAN, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (13A10607). . . . . *Pag.* 14

DECRETO 11 dicembre 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario PROMEX, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (13A10608) . . . . *Pag.* 18

DECRETO 11 dicembre 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario LASCAR, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (13A10609) . . . . *Pag.* 22

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 3 dicembre 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie, in Fiavè a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spressa delle Giudicarie». (13A10601) . . . . *Pag.* 26

DECRETO 3 dicembre 2013.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC "Breganze" (13A10610). *Pag.* 27

DECRETO 9 dicembre 2013.

Integrazione del decreto 5 novembre 2012 di riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Gutturnio» e «Ortrugo». (13A10600) . . . . *Pag.* 29

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., in Castelmella, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (13A10595). . . . . *Pag.* 30

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., in Castelmella, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (13A10596). . . . . *Pag.* 31

DECRETO 16 dicembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia». (13A10672) . . . . *Pag.* 33

DECRETO 19 dicembre 2013.

Modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone Venezia e Chioggia. (13A10611) *Pag.* 34

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 dicembre 2013.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della Impresa P.I. Rabbiosi Giuseppe S.p.A., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni. (13A10671) . . . . *Pag.* 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa nel periodo maggio 2009-aprile 2011, relativo al medicinale per uso umano «Puregon». (Determina n. 1196/2013). (13A10686) . . . . *Pag.* 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hydergina». (13A10697) . . . . *Pag.* 38

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Aggiornamento delle tavole n. 20, 35, 36, 57, 58, 59, 61 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini). (13A10694) . . . . *Pag.* 38

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara

Nomina del conservatore del registro imprese (13A10746) . . . . *Pag.* 38

Ministero degli affari esteri

Concessione di contributi, in favore di ONG, per la realizzazione dei progetti di informazione ed educazione allo sviluppo. (13A10594) . . . . *Pag.* 38

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 dicembre 2013 (14A00010). . . . . . . *Pag.* 38

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2013 (14A00011). . . . . . . *Pag.* 39

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2013 (14A00012). . . . . . . *Pag.* 39

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2013 (14A00013). . . . . . . *Pag.* 40

Ministero della salute

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Apoquel». (13A10587) . . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Encefalomielite» vaccino vivo attenuato liofilizzato per sospensione orale per pollastre. (13A10588). . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Aurofac 100 mg/g» granulare per suini e polli. (13A10589). . . . . *Pag.* 41

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini «Aurofac Granulare 250 mg/g» (nuova concentrazione di premiscela per alimenti medicamentosi già autorizzata). (13A10590) . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Purtyl» 1,0 g/g (13A10591). . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Parvery-Suivax» vaccino inattivato in emulsione iniettabile per suini. (13A10592). . . . . *Pag.* 42

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advovet 180». (13A10747). . . . . *Pag.* 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 1% soluzione iniettabile per bovini». (13A10748). . . . . *Pag.* 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Torphasol 4 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti». (13A10749). . . . . *Pag.* 43

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 0.1%» soluzione orale per pecore. (13A10750). . . . . *Pag.* 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 1% soluzione iniettabile per ovini». (13A10751). . . . . *Pag.* 43

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 378 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 23 maggio 2013. (13A10593) . . . . *Pag.* 43

Proroga dell'incarico al commissario liquidatore del patronato Informafamiglia. (13A10695) . . . . . *Pag.* 43

Scioglimento dell'Istituto di patronato Famiglia Italiana e di nomina del commissario liquidatore. (13A10696). . . . . *Pag.* 43

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «NOISETTE DE CERVIONE — NUCIOLA DI CERVIONI» (13A10602) . . . . *Pag.* 44

Domanda di registrazione della denominazione «PREKMURSKA ŠUNKA» (13A10603). . . . . . . *Pag.* 44

Domanda di registrazione della denominazione «TØRRFISK FRA LOFOTEN» (13A10604) . . . . *Pag.* 44

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 27 del 5 dicembre 2013 (13A10693). . . . . *Pag.* 44

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2013.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Misilmeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Misilmeri è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafioso;

Visto il proprio decreto, in data 6 agosto 2013, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2013, con il quale il dott. Tommaso Mondello è stato sostituito dal dott. Enrico Gullotti;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, in un territorio ancora connotato dalla presenza della malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Misilmeri (Palermo), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Registro n. 6, Interno, foglio n. 361

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

La gestione del comune di Misilmeri (Palermo), il cui consiglio comunale è stato sciolto con decreto del Presidente della Regione siciliana in data 27 maggio 2012, è stata affidata ad una commissione straordinaria, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Le azioni intraprese hanno attivato percorsi virtuosi nei diversi settori dell'amministrazione interessati dal processo di normalizzazione. Purtuttavia, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione del 19 novembre 2013, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata riorganizzazione e il risanamento dell'ente locale non possono ritenersi conclusi, a causa del difficile e poco collaborativo contesto ambientale, restio a superare i modelli clientelari di gestione della cosa pubblica e caratterizzato da un diffuso disordine amministrativo. La mancanza di sensibilità nei confronti delle iniziative di quell'organo straordinario, mostrata in più circostanze, rafforza l'esigenza di proseguire la gestione commissariale, attraverso l'utilizzazione del periodo massimo previsto dalla legge, al fine di incanalare sui binari della legalità e dell'efficienza l'attività del comune.

Le considerazioni del prefetto sono state condivise dai partecipanti alla riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia che si è tenuta, in data 29 novembre 2013, alla presenza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo.

Le iniziative della commissione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per recidere le diverse forme di ingerenza riscontrate nell'attività gestionale.

Tra le principali criticità che avevano dato luogo all'adozione della misura dissolutoria nei confronti dell'amministrazione comunale, assume fondamentale rilievo la circostanza che la locale organizzazione criminale aveva pianificato la costituzione di associazioni impegnate nel settore sociale, con la finalità di utilizzare i beni confiscati alla mafia.

Ciò ha comportato l'esigenza di imprimere un'accelerazione alle attività concernenti l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, analizzando e superando le criticità che ne avevano impedito la riutilizzazione. In quest'ottica, particolare impegno è stato profuso per assicurare la piena disponibilità di un immobile, di consistente entità, già confiscato, ma lasciato in uso ad occupanti abusivi. Le attività di recupero del bene al patrimonio comunale non sono state ancora completate, per la complessità delle relative procedure, che richiedono tempi tecnici non comprimibili. In relazione alla possibilità di utilizzare direttamente da parte del comune alcuni terreni agricoli confiscati, la commissione ha individuato quello morfologicamente idoneo ad ospitare un sito di stoccaggio per la raccolta differenziata dei rifiuti e sta valutando la definitiva destinazione degli altri suoli.

Il completamento delle attività avviate nel settore risulta essenziale sia per il valore simbolico rappresentato dai beni confiscati alla criminalità organizzata, che ai fini della prosecuzione dell'opera di legalizzazione, indispensabile per riaffermare il rispetto delle regole. Il decorso del tempo e l'esempio di una corretta gestione potranno contribuire a formare la coscienza sociale, per far si che ogni singolo individuo sia veicolo di legalità e solidarietà, forte abbastanza da contribuire ad arginare i tentativi di condizionamento dell'ente.

Un'ampia azione di recupero del prestigio e della credibilità dell'amministrazione è stata promossa attraverso la realizzazione di interventi di acquisizione, completamento e recupero di immobili comunali. Tra le altre iniziative, assume rilievo il completamento dei lavori presso la nuova sede della polizia municipale, funzionale alle esigenze di servizio e ad una migliore distribuzione del personale, dalla cui piena utilizzazione potranno derivare indiretti risparmi di spesa, a seguito della disdetta di contratti di locazione.

In materia di gestione del patrimonio comunale, sono stati avviati progetti di intervento su edifici scolastici, finanziati dal CIPE, nonché lavori di ripristino dell'efficienza della rete fognaria, inadeguata per il
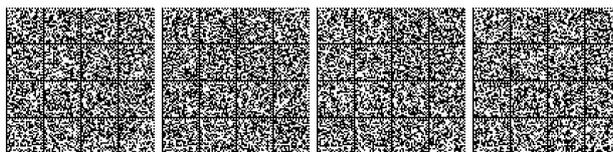
malfunzionamento del depuratore principale, le cui caratteristiche non rispondono a quelle richieste dalla normativa di settore. Per risolvere la criticità, è attualmente in corso di elaborazione, in collaborazione con l'Università degli studi di Palermo, un progetto di adeguamento del depuratore, finanziato con fondi regionali.

La stessa università è stata anche incaricata di svolgere uno studio tecnico, preordinato all'elaborazione di una variante urbanistica, da consegnare all'ente nel febbraio 2014, che consentirà il proseguimento dell'*iter* per l'approvazione del nuovo strumento.

È stata affrontata la grave situazione in cui versava l'ufficio preposto al contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, che registrava numerose pendenze, attraverso la ricostruzione documentale dei singoli fascicoli relativi agli illeciti edilizi, per la definizione delle pratiche per le quali risultano già esperiti i relativi adempimenti procedurali.

La commissione si è trovata ad affrontare la gravissima emergenza rifiuti in atto nel territorio comunale. Tra le diverse iniziative promosse per sensibilizzare la popolazione e per avviare un percorso di risanamento ambientale si distinguono l'attivazione della raccolta dei rifiuti nel centro urbano, con il sistema «porta a porta», e la realizzazione di un'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti, che prevede l'applicazione di un software il quale, attraverso la lettura della tessera sanitaria dell'utente, attribuisce una percentuale di riduzione sulla tariffa dovuta, proporzionale al corretto smaltimento effettuato dal singolo cittadino. La completa realizzazione dell'importante iniziativa consentirà di coniugare l'esigenza di migliorare una situazione di grave degrado con quella, non più procrastinabile, di sensibilizzare la popolazione sui temi ambientalistici. La diretta percezione dei benefici economici da parte dell'utenza e l'esempio di come il buon governo del territorio si traduca in un vantaggio per la collettività contribuiranno a far superare nella popolazione l'atteggiamento poco partecipativo e di sfiducia nell'istituzione locale, conseguente alle interferenze operate dalla criminalità organizzata.

Importanti iniziative nel settore dei servizi sociali hanno riguardato l'assistenza agli anziani e ai disabili. Quanto ai profili occupazionali, la commissione ha aderito al bando regionale per l'attuazione di cantieri di servizio, nei quali impegnare soggetti con disagio socio-economico. La realizzazione degli undici progetti presentati, che privilegiano i servizi ad alto impatto manutentivo, come le scuole e la rete viaria, richiederà la massima attenzione, per evitare distorsioni clientelari nella fase selettiva.

Mirate alla formazione di una cultura della legalità fiscale, intesa come dovere inderogabile di solidarietà economica e sociale, sono le iniziative nel settore dei tributi, la cui mancata riscossione aveva determinato gravi ammanchi per le casse comunali. Una eventuale interruzione delle relative attività, in questa delicata fase in cui la commissione ha dato impulso all'azione di repressione delle tendenze evasive ed elusive, potrebbe incidere negativamente sul processo di risanamento finanziario dell'ente. Il rafforzamento delle attività finalizzate alla riduzione dell'evasione tributaria comporta considerevoli benefici per l'amministrazione, garantisce i servizi essenziali in favore della comunità amministrata, costituendo in tal modo un deterrente per la reiterazione di comportamenti morosi.

Il perfezionamento di tutti gli interventi sopra descritti, intrapresi nei diversi settori di competenza dell'amministrazione, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante le complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A10688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 2013.

Proroga dell'affidamento della gestione del comune di Campobello di Mazara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Campobello di Mazara (Trapani) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr.ssa Esther Mammano, dal viceprefetto aggiunto dr.ssa Natalia Ruggeri e dal dirigente II fascia, Area I dr. Salvatore Mallemi;

Visto il proprio decreto, in data 13 settembre 2013, registrato alla Corte dei Conti il 24 settembre 2013, con il quale la dottoressa Natalia Ruggeri è stata sostituita dal dr. Massimo Signorelli;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Campobello di Mazara (Trapani), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata di sei mesi.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Registro n. 6, Interno, foglio n. 362

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2012, la gestione del comune di Campobello dì Mazara (Trapani) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente che non si è ancora riscattato dai condizionamenti esterni della locale criminalità e che manifesta alcune forme di contrasto e di non significativa collaborazione.

Come rilevato dal prefetto di Trapani con relazione del 26 novembre 2013, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione in atto nel comune e la necessità di completare gli interventi di risanamento già avviati sono state oggetto di approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la presenza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala che, nella riunione del 7 novembre u.s., ha espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Sin dalle prime fasi, l'attività della gestione commissariale è stata caratterizzata da un'azione volta al riassetto organizzativo dell'ente, per assicurarne una maggiore efficienza, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Sono stati adottati nuovi strumenti normativi, in linea con le innovazioni apportate dal legislatore nazionale e regionale, quali il regolamento del corpo di polizia municipale, quello per l'affidamento dei lavori e dei servizi in economia, nonché quelli per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Specifici controlli sono stati disposti in materia ambientale, relativamente agli opifici industriali dell'area agro-alimentare e, in materia di assetto del territorio, sulle violazioni urbanistiche, con un conseguente incremento delle comunicazioni di notizia di reato e delle sanzioni amministrative.

La richiesta di proroga è motivata in primo luogo dalla necessità che vengano portati a termine gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche, tra i quali rientrano le procedure di appalto per l'impianto di depurazione, quelle per la realizzazione della condotta fognaria in parte del territorio comunale, nonché quelle per la ristrutturazione di compendi immobiliari, adibiti ad istituti scolastici. Il completamento di tali opere e la funzionalità dei relativi servizi produrranno effetti positivi sulla cittadinanza, con un conseguente rafforzamento del senso di appartenenza all'istituzione locale.

Sono in corso importanti iniziative relative al settore dell'urbanistica, ove, a seguito delle problematiche emerse dalla decadenza dei vincoli espropriativi del piano regolatore generale, è stata disposta una verifica sull'esistenza dei servizi previsti dagli standards urbanistici, finalizzata ad accertare l'edificabilità di alcune zone del territorio.

È stato, inoltre, avviato l'accertamento dello stato di diritto dei volumi esistenti in alcune frazioni del territorio comunale, propedeutico alla pianificazione di dette aree, stralciate dal decreto al riguardo emanato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; del pari proseguono il monitoraggio e la schedatura delle concessioni edilizie in sanatoria, illegittimamente rilasciate nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità.

Tali verifiche sono, tra l'altro, funzionali all'avvio del complesso procedimento per la redazione di un nuovo strumento urbanistico, in linea con i contenuti del citato decreto assessorile, tenuto anche conto che - con apposita deliberazione - la stessa commissione straordinaria ha annullato il deliberato, al tempo assunto dall'amministrazione rimossa, in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dalla Regione.

Vanno completate le attività di verifica delle unità immobiliari abusivamente occupate, nonché quelle relative alle demolizioni delle abitazioni abusive, come anche previsto nel protocollo d'intesa stipulato nel decorso mese di luglio con la Prefettura di Trapani, la Procura della Repubblica di Marsala e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Particolarmente incisivi sono, inoltre, gli interventi volti al recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati all'amministrazione comunale.

La destinazione di tali beni a scopi sociali e quindi il loro utilizzo da parte della cittadinanza costituiscono un importante segnale della presenza dello Stato e del valore di un'azione amministrativa improntata ai principi di legalità.

È opportuno che sia definito dall'organo di gestione commissariale il contenzioso in atto tra l'amministrazione comunale e la società che assicura il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in relazione alle criticità riscontrate nella gestione della discarica comprensoriale.

Il perfezionamento degli interventi intrapresi nei diversi settori di competenza dell'amministrazione richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria, per assicurare la dovuta trasparenza ed imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi rappresentati risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A10690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Tocco Caudio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tocco Caudio (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tocco Caudio (Benevento) è sciolto.
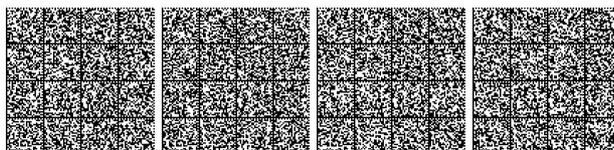
Art. 2.

La dott.ssa Michela Falzarano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tocco Caudio (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 settembre 2013.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 settembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tocco Caudio (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Michela Falzarano.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A10689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Turi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Turi (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Turi (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rossana Riflesso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Turi (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 novembre 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 4 novembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Turi (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rossana Riflesso

Roma, 29 novembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Resana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Resana (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Resana (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marzia Baso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Resana (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Le dimissioni, rassegnate in tempi diversi da dodici consiglieri, hanno determinato il depauperamento dell'organo consiliare, ridotto a soli quattro componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il viceprefetto vicario di Treviso, in sede vacante, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 novembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Resana (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marzia Baso.

Roma, 29 novembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Irpina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Altavilla Irpina (Avellino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 ottobre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altavilla Irpina (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Ester Fedullo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altavilla Irpina (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Carmine Coviello.

Il citato amministratore, in data 28 ottobre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 novembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Irpina (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Ester Fedullo.

Roma, 29 novembre 2013

Il ministro dell'interno: ALFANO

14A00016

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2013.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 27 DICEMBRE 2013

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, per novanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013 è stata estesa di ulteriori 90 giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 è stato integrato di 1,3 milioni di euro;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 108 del 24 luglio 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 129 del 22 novembre 2013 concernente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013;

Vista la nota del Commissario delegato ex ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013 del 17 dicembre 2013 con la quale è stata rappresentata l'esigenza che venga prorogato lo stato di emergenza per il completamento degli interventi e delle misure urgenti già avviati;

Vista la nota del Presidente della Regione Toscana del 18 dicembre 2013 con la quale si è condivisa la richiesta del Commissario delegato;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centoventi giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A10811

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2013.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 27 DICEMBRE 2013

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale è stato dichiarato, per novanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è sta adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2013, con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 giugno 2013, è stata estesa di ulteriori 90 giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 107 del 23 luglio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 128 del 22 novembre 2013 concernente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte;

Vista la nota della Regione Piemonte del 19 novembre 2013 con la quale il Commissario delegato ha rappresentato la necessità che venga prorogato lo stato di emergenza per il completamento degli interventi e delle misure urgenti già avviati;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2013

Il Presidente: LETTA

13A10812
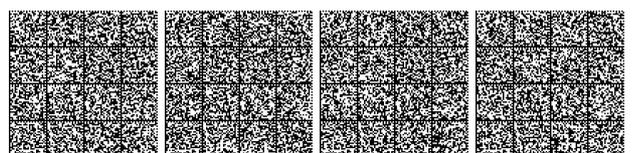
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 novembre 2013.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva fenoxaprop-p-etile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/66/CE del 30 giugno 2008 della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile;

Considerato che le imprese titolari della autorizzazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 11 settembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 11 settembre 2008, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di qui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fenoxaprop-p-etile, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni:

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva fenoxaprop-p-etile, sono ri-registrati provvisoriamente fino 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,:

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **fenoxaprop-p-etile** ri-registrati provvisoriamente al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**sostanze attive componenti**
1.	008743	GREENEX	23/03/1995	BAYER CROPSCIENCE S r l	fenoxaprop-p etile
2.	012534	FOXTAIL	30/10/2007	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	fenoxaprop-p etile
3.	012960	STARPROP	05/11/2008	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	fenoxaprop-p etile
4.	014878	FOXTROT	08/11/2010	CHEMINOVA AGRO ITALIA S r l	fenoxaprop-p etile

13A10599

DECRETO 12 novembre 2013.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva gibberelline.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008 relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali la sostanza attiva gibberelline;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì, che alcuni prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva gibberelline, riportano in etichetta anche l'indicazione acido gibberellico che a sua volta è stato inscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con un numero identificativo (CAS) diverso da quello della sostanza attiva gibberelline;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva gibberelline, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di qui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva gibberelline, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni:

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva gibberelline, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,

gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione, tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per alcuni prodotti fitosanitari e riportate nell'ultima colonna della tabella in allegato al presente decreto.

L'imprese titolari delle autorizzazioni sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **gibberelline** ri-registrati provvisoriamente al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**sostanze attive componenti**	**Modifiche autorizzate in etichetta**
1.	009696	NOVAGIB	27/07/1998	FINE AGROCHEMICALS Ltd	GIBBERELLINE (A4+A7)	Eliminare riferimento ad acido gibberellico
2.	010196	NECTAR	17/11/1999	FINE AGROCHEMICALS Ltd	GIBBERELLINE (A4+A7)	-----------
3.	011185	GERLAGIB LG	05/02/2002	FINE AGROCHEMICALS Ltd	GIBBERELLINE (A4+A7)	-----------
4.	010889	AGRIMIX GOLD	20/04/2001	GLOBACHEM NV	GIBBERELLINE (A4+A7)	-----------
5.	012989	GIBB PLUS	28/11/2008	GLOBACHEM NV	GIBBERELLINE (A4+A7)	-----------
6.	013063	REGULEX 10 SG	19/11/2008	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE	GIBBERELLINE (A4+A7)	Eliminare riferimento ad acido gibberellico

13A10598
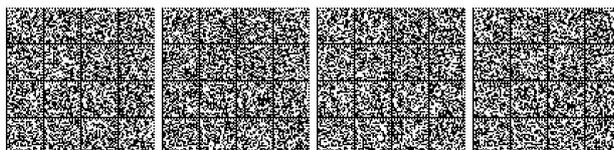
DECRETO 13 novembre 2013.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008 relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali la sostanza attiva gibberelline;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/1/UE della commissione che modifica inoltre la decisione 2008/941/CE, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva 6-benziladenina che ora figura nel Reg. (CE) 540/2011;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che ai sensi del citato decreto 24 febbraio 2011, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, anch'esse considerate approvate entro il 31 maggio 2011, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di qui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni:

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva 6-benziladenina, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora figura nel Reg. (CE) 540/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame, tuttora in corso, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **6-benziladenina** come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive ri-registrati provvisoriamente fino al 31 maggio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora figura nel Reg. (CE) 540/2011 della Commissione.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Sostanze attive componenti**
1	12761	AGRIMIX TOP	08/07/2005	Agrimix S r l	6-benzyladenine
2	12904	BRAITEX	06/12/2005	Agrochimica S p A	6-benzyladenine
3	9550	PROFILE	10/03/1998	Fine Agrochemicals Ltd	6-benzyladenine gibberellins (a4+a7)
4	9695	PERLAN	27/07/1998	Fine Agrochemicals Ltd	6-benzyladenine gibberellins (a4+a7)e
5	10440	EXPANDER	12/04/2000	Fine Agrochemicals Ltd	6-benzyladenine
6	11183	PROGERBALIN LG	05/02/2002	Fine Agrochemicals Ltd	6-benzyladenine gibberellins (a4+a7)
7	11479	BRANCHER DIRADO	22/10/2002	Fine Agrochemicals Ltd	6-benzyladenine
8	11513	EXILIS	26/11/2002	Fine Agrochemicals Ltd	6-benzyladenine
9	12025	GERBATHIN 2 LG	27/02/2004	Fine Agrochemicals Ltd	6-benzyladenine
10	12677	MASSOARMONEX 10 L	24/05/2005	Fine Agrochemicals Ltd	6-benzyladenine
11	10004	AGRIMIX PRO	07/04/1999	Globachem Nv	6-benzyladenine gibberellins (A4+A7)
12	12406	PLIS	24/12/2004	Globachem Nv	6-benzyladenine gibberellins (A4+A7)
13	12857	PROREX	09/11/2005	Globachem Nv	6-benzyladenine gibberellins (A4+A7)
14	15502	ARAMIS PLUS	15/10/2012	Globachem Nv	6-benzyladenine gibberellins (a4+a7)
15	12149	GERBA 4 LG	14/04/2006	Gobbi L. S r l	6-benzyladenine
16	12635	EXTRA FIT	28/04/2005	Sipcam S p A	6-benzyladenine
17	6324	MAXCEL	03/04/1985	Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s.	6-benzyladenine
18	9509	PROMALIN NT	16/02/1998	Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s.	6-benzyladenine gibberellins (A4+A7)
19	12980	CONQUEST	01/02/2006	Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s.	6-benzyladenine gibberellins (a4+a7)
20	14118	CYLEX PLUS	23/11/2007	Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s.	6-benzyladenine

13A10597

DECRETO 11 dicembre 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario MULIGAN, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio/alla modifica di un'autorizzazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2012 dall'Impresa Proplan Protection Co. S.L. con sede legale in C. Valle del Roncal, 12-1ª Oficina n. 7, E28232 Las Rozas, Madrid (Spagna), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MULIGAN ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Pyriproxyfen, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva Pyriproxyfen è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report- *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 17 aprile 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report- *RR)*;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Proplan Protection Co. S.L. con sede legale in C. Valle del Roncal, 12-1ª Oficina n. 7, E28232 Las Rozas, Madrid, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MULIGAN, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 L 1-5.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

Laboratorios SIRGA, S.A., Masalfasar (Valencia-Spagna);

Distribuito da Diachem SpA - Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15948.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
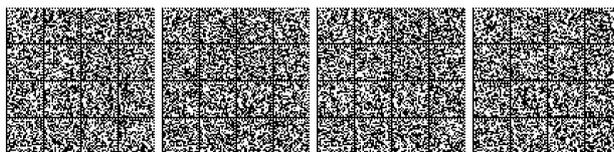
Etichetta / Foglietto illustrativo

MULIGAN

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie e mosca bianca
CONCENTRATO EMULSIONABILE

MULIGAN - Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
Pyriproxyfen puro	**g. 10,86 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 - 1ª Ofic. n°7
E 28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

Distribuito da:
Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 Albano S. Alessandro (Bergamo)
Tel. 035 581120

Partita n°
Contenuto netto:
ml 5-10-50-100-250-500 L 1-5

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
- L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
- Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
- Non gettare i residui nelle fognature.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativa in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 25 metri per gli agrumi, di 15 metri per pomacee e drupacee e di 10 metri per olivo, vite e floreali e ornamentali da corpi idrici superficiali. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo fino all'essiccazione dello spray le zone/serre trattate prima di accedervi.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
MULIGAN è un insetticida specifico per il controllo delle cocciniglie e della mosca bianca delle principali colture arboree ed erbacee.
Si impiega su:
Agrumi: contro le Cocciniglie (*Lepidosasphes spp., Saissetia oleae, Aonidiella aurantii, Parlatoria spp., Aspidiotus neri, Quadraspidiotus perniciosus, ecc.*) alla dose di 50-75 ml/hl (1,0-1,5 l/ha) intervenendo alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione del fitofago.
Effettuare un trattamento all'anno impiegando un volume di acqua di 2.000 l/ha
Pomacee (Melo, Pero): contro la Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus)* intervenire a fine inverno sulle neanidi svernanti. Effettuare al massimo un trattamento all'anno alla dose di 37,5-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) impiegando un volume di acqua di 800-1000 l/ha.
Drupacee (Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino): contro la Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus)*, intervenendo a fine inverno sulle neanidi svernanti e contro la Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudalacaspis pentagona)*, trattando allo stadio di femmina fecondata. Effettuare al massimo un trattamento all'anno alla dose di 37,5-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) con un volume di acqua di 800-1.000 l/ha. Su ciliegio e albicocco trattare solo in pre-fioritura, mentre su pesco, nettarine e susino, in alternativa, l'intervento può essere eseguito successivamente fino in prossimità della raccolta nel rispetto dell'intervallo di sicurezza.
Olivo: contro le Cocciniglie (*Saissetia oleae, Lichtensia viburni, ecc.*) effettuare un trattamento all'anno 1 mese prima della fioritura alla dose di 25-30 ml/hl (0,175-0,375 l/ha) impiegando un volume di acqua di 700-1.250 l/ha.
Vite (da vino e da tavola): contro le Cocciniglie *(Planococcus ficus, Parthenolecanium corni, Neopulvinaria innumerabilis, Pulvinaria vitis)* effettuare un trattamento all'anno prima della fioritura alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha) impiegando un volume di acqua di 500-1000 l/ha.
Pomodoro, Melanzana (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla prima comparsa degli adulti alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,95 l/ha); effettuare eventualmente un secondo trattamento a distanza di circa 10 giorni. Utilizzare un volume di acqua di 500-1.500 l/ha.
Ornamentali e Floreali (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*, intervenendo alla prima comparsa degli adulti, e le Cocciniglie *(Eucalymnatus tassellatus, Lepidosaphes spp.,Planococcus spp., Pseudococcus spp.*), trattando alla comparsa delle prime forme larvali alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha); effettuare eventualmente un secondo intervento a distanza di 10 giorni. Impiegare un volume di acqua di 500-1.000 l/ha.
Ornamentali e Floreali (in pieno campo): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*, intervenendo alla prima comparsa degli adulti, e le Cocciniglie *(Pseudalacaspis pentagona, Saissetia spp., Aonidiella aurantii, Planococcus spp., Pseudococcus spp,Diaspis spp, Parthenolecanium spp., Ceroplastes spp..)*, trattando alla comparsa delle prime forme larvali alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha); effettuare un solo intervento all'anno impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per POMODORO e MELANZANA, 21 giorni per le PESCO, NETTARINE, SUSINO e 30 giorni per gli AGRUMI.

Su Pomacee, Ciliegio, Albicocco, Olivo e Vite trattare prima della fioritura.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
I CONTENITORI DEVONO ESSERE MUNITI DI CHIUSURA DI SICUREZZA PER BAMBINI E CON UN AVVERTIMENTO TATTILE DI PERICOLO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta formato ridotto

MULIGAN

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie e mosca bianca

CONCENTRATO EMULSIONABILE

MULIGAN - Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
Pyriproxyfen puro	**g. 10,86 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 - 1ª Ofic. n°7
E 28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:
Laboratorios SIRGA S.A. - C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

Distribuito da:
Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 Albano S. Alessandro (Bergamo) - Tel. 035 581120

Partita n° Contenuto netto: **ml 5-10-50-100**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativa in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 DIC. 2013

13A10607

DECRETO 11 dicembre 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario PROMEX, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio/alla modifica di un'autorizzazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2012 dall'Impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario PROMEX ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Pyriproxyfen, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva Pyriproxyfen è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report- *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 17 aprile 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report- *RR)*;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROMEX, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 L 1-5.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

Laboratorios SIRGA, S.A., Masalfasar (Valencia-Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15949.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

PROMEX

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie e mosca bianca
CONCENTRATO EMULSIONABILE

PROMEX - Registrazione del Ministero della Salute n.

Composizione
Pyriproxyfen puro g. 10,86 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

CHEMINOVA

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28
24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimento di produzione:
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

Partita n°
Contenuto netto:
ml 5-10-50-100-250-500 L 1-5

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
- Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
- L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
- Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
- Non gettare i residui nelle fognature.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativa in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 25 metri per gli agrumi, di 15 metri per pomacee e drupacee e di 10 metri per olivo, vite e floreali e ornamentali da corpi idrici superficiali. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo fino all'essiccazione dello spray le zone/serre trattate prima di accedervi.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
PROMEX è un insetticida specifico per il controllo delle cocciniglie e della mosca bianca delle principali colture arboree ed erbacee.
Si impiega su:
Agrumi: contro le Cocciniglie (*Lepidosasphes spp., Saissetia oleae, Aonidiella aurantii, Parlatoria spp., Aspidiotus neri, Quadraspidiotus perniciosus, ecc.*) alla dose di 50-75 ml/hl (1,0-1,5 l/ha) intervenendo alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione del fitofago.
Effettuare un trattamento all'anno impiegando un volume di acqua di 2.000 l/ha
Pomacee (Melo, Pero): contro la Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus)* intervenire a fine inverno sulle neanidi svernanti. Effettuare al massimo un trattamento all'anno alla dose di 37,5-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) impiegando un volume di acqua di 800-1000 l/ha.
Drupacee (Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino): contro la Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus),* intervenendo a fine inverno sulle neanidi svernanti e contro la Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudalacaspis pentagona),* trattando allo stadio di femmina fecondata. Effettuare al massimo un trattamento all'anno alla dose di 37,5-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) con un volume di acqua di 800-1.000 l/ha. Su ciliegio e albicocco trattare solo in pre-fioritura, mentre su pesco, nettarine e susino, in alternativa, l'intervento può essere eseguito successivamente fino in prossimità della raccolta nel rispetto dell'intervallo di sicurezza.
Olivo: contro le Cocciniglie (*Saissetia oleae, Lichtensia viburni, ecc.*) effettuare un trattamento all'anno 1 mese prima della fioritura alla dose di 25-30 ml/hl (0,175-0,375 l/ha) impiegando un volume di acqua di 700-1.250 l/ha.
Vite (da vino e da tavola): contro le Cocciniglie *(Planococcus ficus, Parthenolecanium corni, Neopulvinaria innumerabilis, Pulvinaria vitis)* effettuare un trattamento all'anno prima della fioritura alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha) impiegando un volume di acqua di 500-1000 l/ha.
Pomodoro, Melanzana (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla prima comparsa degli adulti alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,95 l/ha); effettuare eventualmente un secondo trattamento a distanza di circa 10 giorni. Utilizzare un volume di acqua di 500-1.500 l/ha.
Ornamentali e Floreali (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum),* intervenendo alla prima comparsa degli adulti, e le Cocciniglie *(Eucalymnatus tassellatus, Lepidosaphes spp.,Planococcus spp., Pseudococcus spp.*), trattando alla comparsa delle prime forme larvali alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha); effettuare eventualmente un secondo intervento a distanza di 10 giorni. Impiegare un volume di acqua di 500-1.000 l/ha.
Ornamentali e Floreali (in pieno campo): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum),* intervenendo alla prima comparsa degli adulti, e le Cocciniglie *(Pseudalacaspis pentagona, Saissetia spp., Aonidiella aurantii, Planococcus spp., Pseudococcus spp,Diaspis spp, Parthenolecanium spp., Ceroplastes spp..)*, trattando alla comparsa delle prime forme larvali alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha); effettuare un solo intervento all'anno impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per POMODORO e MELANZANA, 21 giorni per le PESCO, NETTARINE, SUSINO e 30 giorni per gli AGRUMI.

Su Pomacee, Ciliegio, Albicocco, Olivo e Vite trattare prima della fioritura.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
I CONTENITORI DEVONO ESSERE MUNITI DI CHIUSURA DI SICUREZZA PER BAMBINI E CON UN AVVERTIMENTO TATTILE DI PERICOLO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 DIC 2013

Etichetta formato ridotto

PROMEX

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie e mosca bianca

CONCENTRATO EMULSIONABILE

PROMEX - Registrazione del Ministero della Salute n.

Composizione	
Pyriproxyfen puro	**g. 10,86 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**

CHEMINOVA

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via F.lli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimento di produzione:
Laboratorios SIRGA S.A. - C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

Partita n° Contenuto netto: **ml 5-10-50-100**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativa in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 DIC. 2013

13A10608

DECRETO 11 dicembre 2013.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario LASCAR, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29 , 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio/alla modifica di un'autorizzazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 17 aprile 2012 dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica, 19, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario LASCAR ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva Pyriproxyfen, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva Pyriproxyfen è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report- *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 17 aprile 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report- *RR)*;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica, 19, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LASCAR, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 L 1-5.

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti:

Laboratorios Sirga, S.A., Masalfasar (Valencia-Spagna);

Aragonesas Agro, S.A., Humanes (Madrid-Spagna);

Makhteshim Chemical Works LTD, Beer Sheva - 84100 (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15596.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

LASCAR

Insetticida specifico per il controllo di cocciniglie e mosca bianca
CONCENTRATO EMULSIONABILE

LASCAR Registrazione del Ministero della Salute n.

Composizione		
PYRIPROXYFEN puro	**g.**	**10,86 (= 100 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g. 100**	

Partita n°

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via ZANICA 19, 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035 328811

Stabilimento di produzione:
Laboratorios SIRGA, S.A., Masalfasar (Valencia – Spagna)
ARAGONESAS AGRO, S.A., Humanes (Madrid – Spagna)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, Beer Sheva - 84100 (Israele)

Contenuto netto: **ml 5-10-50-100-250-500 L 1-5**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **R65- Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R66- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. R67- L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. R50/53- Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **S2- Conservare fuori della portata dei bambini. S13- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S20/21- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. S29- Non gettare i residui nelle fognature. S36/37- Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S62- In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitori o l'etichetta. S60- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativa in materia di sicurezza.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 25 metri per gli agrumi, di 15 metri per pomacee e drupacee e di 10 metri per olivo, vite e floreali e ornamentali da corpi idrici superficiali. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Ventilare a fondo fino all'essiccazione dello spray le zone serre trattate prima di accedervi. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
LASCAR è un insetticida specifico per il controllo delle cocciniglie e della mosca bianca delle principali colture arboree ed erbacee.
Si impiega su:

Agrumi: contro le Cocciniglie (*Lepidosasphes spp., Saissetia oleae, Aonidiella aurantii, Parlatoria spp., Aspidiotus neri, Quadraspidiotus perniciosus, ecc.*) alla dose di 50-75 ml/hl (1,0-1,5 l/ha) intervenendo alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente della prima generazione del fitofago.
Effettuare un trattamento all'anno impiegando un volume di acqua di 2.000 l/ha.
Pomacee (Melo, Pero): contro la Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*) intervenire a fine inverno sulle neanidi svernanti. Effettuare al massimo un trattamento all'anno alla dose di 37,5-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) impiegando un volume di acqua di 800-1000 l/ha.
Drupacee (Pesco e Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Susino). contro la Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*), intervenendo a fine inverno sulle neanidi svernanti e contro la Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*), trattando lo stadio di femmina fecondata. Effettuare al massimo un trattamento all'anno alla dose di 37,5-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha) con un volume di acqua di 800-1.000 l/ha. Su ciliegio e albicocco trattare solo in pre-fioritura, mentre su pesco, nettarine e susino in alternativa, l'intervento può essere eseguito successivamente fino in prossimità della raccolta nel rispetto dell'intervallo di sicurezza.
Olivo: contro le Cocciniglie (*Saissetia oleae, Lichtensia viburni, ecc.*) effettuare un trattamento all'anno 1 mese prima della fioritura alla dose di 25-30 ml/hl (0,175-0,375 l/ha) impiegando un volume di acqua di 700-1.250 l/ha.
Vite (da vino e da tavola): contro le Cocciniglie (*Planococcus ficus, Parthenolecanium corni, Neopulvinaria innumerabilis, Pulvinaria vitis*) effettuare un trattamento all'anno prima della fioritura alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha) impiegando un volume di acqua di 500-1000 l/ha.
Pomodoro, Melanzana (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) intervenire alla prima comparsa degli adulti alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,95 l/ha); effettuare eventualmente un secondo trattamento a distanza di circa 10 giorni. Utilizzare un volume di acqua di 500-1.500 l/ha.
Ornamentali e Floreali (in serra): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), intervenendo alla prima comparsa degli adulti, e le Cocciniglie (*Eucalymnatus tassellatus, Lepidosaphes spp.,Planococcus spp., Pseudococcus spp.*), trattando alla comparsa delle prime forme larvali alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha); effettuare eventualmente un secondo intervento a distanza di 10 giorni. Impiegare un volume di acqua di 500-1.000 l/ha.
Ornamentali e Floreali (in pieno campo): contro le mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), intervenendo alla prima comparsa degli adulti, e le Cocciniglie (*Pseudalacaspis pentagona, Saissetia spp., Aonidiella aurantii, Planococcus spp., Pseudococcus spp,Diaspis spp, Parthenolecanium spp., Ceroplastes spp..*), trattando alla comparsa delle prime forme larvali alla dose di 50-75 ml/hl (0,25-0,75 l/ha); effettuare un solo intervento all'anno impiegando un volume di acqua di 500-1.000 l/ha.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per POMODORO e MELANZANA, 21 giorni per PESCO, NETTARINE, SUSINO e 30 giorni per gli AGRUMI. Su Pomacee, Ciliegio, Albicocco, Olivo e Vite trattare prima della fioritura.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Etichetta / Foglietto illustrativo

LASCAR

Insetticida specifico per il controllo di coccinigli e mosca bianca
CONCENTRATO EMULSIONABILE

LASCAR Registrazione del Ministero della Salute n.

Composizione
PYRIPROXYFEN puro g. 10,86 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Partita n°

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL
Via ZANICA 19, 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel 035 328811

Stabilimento di produzione:
Laboratorios SIRGA, S.A., Masalfasar (Valencia – Spagna)
ARAGONESAS AGRO, S.A., Humanes (Madrid – Spagna)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, Beer Sheva - 84100 (Israele)

Contenuto netto: **ml 5-10-50-100**

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: R65- Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R66- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. R67- L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. R50/53- Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: S2- Conservare fuori della portata dei bambini. S13- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S20/21- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. S29- Non gettare i residui nelle fognature. S36/37- Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S62- In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitori o l'etichetta. S60- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativa in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

13A10609

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie, in Fiavè a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spressa delle Giudicarie».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2275 della Commissione del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 336 del 23 dicembre 2003 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Spressa delle Giudicarie";

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 274 del 24 dicembre 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Spressa delle Giudicarie";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 269 del 17 novembre 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Spressa delle Giudicarie";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Spressa delle Giudicarie";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 7 ottobre 2007, e già confermato con decreto del 28 ottobre 2010, al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP Spressa delle Giudicarie con sede in Fiavè (TN), via A. De Gasperi n. 12/a, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Spressa delle Giudicarie".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10601

DECRETO 3 dicembre 2013.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC "Breganze"

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 23 gennaio 2012 dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze con sede legale in Breganze (VI), Piazza G. Mazzini n. 18, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Breganze»;

Considerato che la DOC «Breganze» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Breganze». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Siquria S.p.a., con nota prot. n. 1365/2013 del 26 novembre 2013, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Breganze»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Breganze»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Breganze», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze, con sede legale in Breganze (VI), Piazza G. Mazzini n. 18, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Breganze».

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Breganze non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Breganze, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.
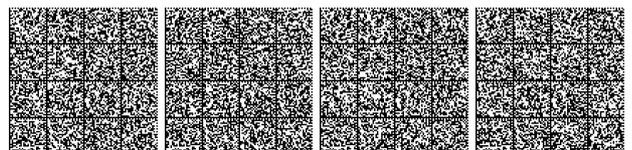
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10610

DECRETO 9 dicembre 2013.

Integrazione del decreto 5 novembre 2012 di riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Gutturnio» e «Ortrugo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista l'istanza presentata il 16 novembre 2011 dal Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, con sede legale in Piacenza, Piazza Cavalli n. 35, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC "Colli Piacentini", "Gutturnio" e "Ortrugo" e per le IGT "Terre di Veleja" e "Val Tidone";

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 61/2010 esclusivamente per la DOC "Colli Piacentini" e non, invece, per le DOC "Gutturnio" e "Ortrugo" e per le IGT "Terre di Veleja" e "Val Tidone".

Visto il decreto del 5 novembre 2012 recante il riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini ed il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del D. Lgs. 61/2010 per la DOC "Colli Piacentini";

Vista l'istanza presentata il 20 agosto 2013 con la quale il Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini ha chiesto nuovamente il riconoscimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del D. Lgs. 61/2010 per le DOC " Gutturnio" e "Ortrugo";

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del D. Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 per le DOC "Gutturnio" e "Ortrugo". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia Spa, con note prot. n. 13776/2012, n. 13777/2012, n. 28362/2013 e n. 28363/2012, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni "Gutturnio" e "Ortrugo";

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del D. Lgs. 61/2010 per le DOC "Gutturnio" e "Ortrugo";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, con sede legale in Piacenza, Piazza Cavalli n. 35, riconosciuto con decreto con decreto 5 novembre 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC "Gutturnio" e "Ortrugo", iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra il riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini di cui al decreto 5 novembre 2012 ed ha la medesima durata ivi prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 5 novembre 2012 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni "Gutturnio" e "Ortrugo", ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10600

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., in Castelmella, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O.) n. 277 del 27 novembre 2009 con il quale al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/39, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 ottobre 2013 e perfezionata in data 28 novembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo Accredia - L'Ente italiano di accreditamento con nota datata 1° dicembre 2013, ha comunicato che il comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 16 ottobre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0059 al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/39;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Indam Laboratori S.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/39, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Indam Laboratori S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile (0 ÷ 2 g/L)	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico (0 ÷ 200 mg/L)	OIV MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri (0 ÷ 20 meq/L)	OIV MA-AS2-05 R2009
Alcol metilico (metanolo) (0 ÷ 100 mg/L)	OIV MA-AS312-03A R2009
Cadmio (0 ÷ 1 mg/L)	OIV MA-AS322-10 R2009
Ceneri (0 ÷ 2 g/L)	OIV MA-AS2-04 R2009
Magnesio (0 ÷ 10 mg/L)	OIV MA-AS322-07 R2009
Ocratossina A (0,5 ÷ 4 µg/L)	OIV MA-AS 315-10 R2011
Piombo (0 ÷ 1 mg/L)	OIV MA-AS322-12 R2006
Rame (0 ÷ 1 mg/L)	OIV MA-AS322-06 R2009
Zinco (0 ÷ 1 mg/L)	OIV MA-AS322-08 R2009
Residui di antiparassitari: a-BCH, g-BHC(lindano), b-BHC, eptaclor, d-BHC, aldrin, eptaclor epossido, endosulfan I, p-p' DDE, dieldrin, eldrin, p-p' DDD, endosulfan II, p-p' DDT, endosulfan solfato (0,005 ÷ 1 mg/L)	UNI EN 12393/1 2009 + UNI EN 12393/2 2009 + UNI EN 12393/3 2009
Saccarosio (0 ÷ 2 g/L)	OIV MA-AS311-03 R2003
pH	OIV MA-AS313-15 R2011

13A10595

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., in Castelmella, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 24 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2009 con il quale al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/39 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 ottobre 2013 e perfezionata in data 28 novembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo Accredia - L'Ente italiano di accreditamento con nota datata 1° dicembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 16 ottobre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0059 al laboratorio Indam Laboratori S.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/39;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Indam Laboratori S.r.l., ubicato in Castelmella (Brescia), via Redipuglia n. 33/39, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Indam Laboratori S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,8 ÷ 5 % A.O.)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 + UNI EN ISO 660:2009 (esclusi par 9.2 e 9.3)
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Composizione acidica (0 ÷ 40 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X
Numero di perossidi (0,1 ÷ 50 meq/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

13A10596

DECRETO 16 dicembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *G.U.* n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Provincia di Pavia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013;

Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 6 settembre 2013, reg. 9, fgl. n. 150, con il quale è stato conferito al prof. avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 novembre 2011, reg. 10, fgl. n. 185;

Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese datata 19 settembre 2013, presentata a questo Ministero tramite la Regione Lombardia, con nota prot. n. 46074 datata 10 ottobre 2013, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Lombardia dell'avviso di presentazione della domanda in questione, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia»;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata domanda, espresso con la citata nota prot. n. 46074 datata 10 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 dicembre 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Provincia di Pavia» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato dei vini a IGP «Provincia di Pavia», così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Provincia di Pavia», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, l'art. 5 è sostituito con il seguente:

«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. In deroga, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, punto *b)* del Reg. (CE) n. 607/2009, tali operazioni sono consentite nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in Provincia di Piacenza e nell'intero territorio amministrativo delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, purché le aziende interessate dimostrino di aver effettuato dette operazioni antecedentemente alla data del 31 dicembre 2012.

I prodotti possono essere vinificati in vini frizzanti nell'intero territorio amministrativo delle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige.».

2. La modifica al disciplinare consolidato dei vini a IGP «Provincia di Pavia», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10672

DECRETO 19 dicembre 2013.

Modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2008, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante «Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

Visto il decreto direttoriale 18 settembre 2000 recante disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nel compartimento marittimo di Monfalcone pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto i decreti ministeriali 16 febbraio 2007, 15 gennaio 2008 e 9 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2007, n. 36 del 12 febbraio 2008 e n. 96 del 23 aprile 2008, recante il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Chioggia e Venezia, rispettivamente ai locali CO.GE.VO.;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012 concernente il rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998;

Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa;
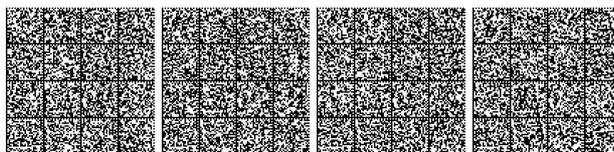
Considerato, altresì, che permane l'esigenza di adottare misure idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientrano nell'ambito della più ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

Considerato altresì che la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia così come affidata ai locali CO.GE.VO., peraltro tutti in corso di rinnovo, ha prodotto effetti sostanzialmente positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Considerato altresì che da tempo viene svolta la gestione comune della pesca delle vongole nei Compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia nonché di quella dei "fasolari" in alternativa alle vongole, nell'area compresa nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, da ultimo legittimata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con nota n. 0008643 del 19 aprile 2013;

Viste le istanze in data 5 marzo e 12 dicembre 2013, con le quali i CO.GE.VO. di Monfalcone, Venezia e Chioggia congiuntamente hanno chiesto la modifica dell'orario di arrivo ai punti controllo delle unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi ed autorizzate, in particolare alla cattura dei fasolari ed hanno altresì richiesto di precisare il punto di controllo di Caorle;

Considerato il segnalato mutamento nelle prassi dei mercati dal quale emerge la necessità di anticipare lo sbarco del prodotto pescato, al fine di garantire, attraverso il tempestivo approvvigionamento dei mercati, sia la redditività dell'attività economica sia il mantenimento della freschezza del prodotto a favore dei consumatori;

Visto il parere positivo reso da ultimo con la nota prot. n. 09.01.13/32259 del 17 dicembre 2013 della Capitaneria di Porto di Venezia in relazione alla modifica dell'orario di arrivo ai punti controllo delle unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema «draga idraulica» autorizzate alla cattura dei fasolari ed all'indicazione più precisa del punto di controllo di Caorle;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante «Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia»;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 recante «Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia» è modificato come segue:

«3. L'orario di arrivo ai punti di controllo è previsto dalle ore 7 alle ore 16. Eventuali ritardi dovranno essere comunicati preventivamente alla competente capitaneria di porto».

2. L'art. 7 comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto ministeriale 11 febbraio 2000 è modificato come segue:

«*c)* per il compartimento marittimo di Venezia: Piave Vecchia e Caorle - Località Sansonessa riva sinistra del fiume Livenza - ».

3. Restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni del decreto ministeriale 11 febbraio 2000.

Il presente decreto è immediatamente efficace, ne viene data pubblicità mediante affissione all'albo delle Capitanerie di Porto di Venezia, Chioggia e Monfalcone, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale ad interim: GATTO

13A10611

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2013.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della Impresa P.I. Rabbiosi Giuseppe S.p.A., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 2013, con il quale la S.p.A. Impresa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stata nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 2013, con il quale la Procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla DIRPA scarl, interamente controllata dalla Impresa S.p.A. in a.s., ed è stata nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta;

Viste le sentenze in data 18 luglio 2013 e 16 ottobre 2013, con le quali il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza delle precitate società;

Visti i propri decreti in data 29 luglio 2013, 9 agosto 2013 e 18 settembre 2013, con i quali è stato preposto il comitato di sorveglianza nella Procedura relativa alle precitate società;

Vista l'istanza depositata in data 14 novembre 2013, con la quale il commissario straordinario richiede, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Impresa P.I. Rabbiosi Giuseppe S.p.A., partecipata al 100% dalla S.p.A. Impresa;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato che la società si trova in una situazione di insolvenza, come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2013, da cui emerge che a fronte di debiti esigibili entro i 12 mesi per euro 108.600.847, sussistono crediti esigibili a breve per euro 8.575.247, disponibilità liquide per appena euro 188.756, e rimanenze pari ad euro 91.684.158, per un totale di euro 100.448.161, e come confermato dalle azioni esecutive intraprese da alcuni creditori;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina dell'organo commissariale ed alla preposizione del comitato delle società sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

La società Impresa P.I. Rabbiosi Giuseppe S.p.A. (P.IVA 00187110218), con sede in Roma, è ammessa, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominata commissario straordinario la prof.ssa Daniela Saitta, nata a Messina il 9 agosto 1962, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con i decreti citati in premessa.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A10671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa nel periodo maggio 2009-aprile 2011, relativo al medicinale per uso umano «Puregon». (Determina n. 1196/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 9 marzo 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per i prodotti a base di FSH da DNA ricombinante;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28,29 e 30 ottobre 2013;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo maggio 2009-aprile 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto PUREGON, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi novanta giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Pay-back 5% - 2013 alle regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità … ».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: MSD Italia Srl

Specialità medicinale: PUREGON (sfondamento maggio2009-aprile2011)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 24.614	€ 12.307
Basilicata	€ 19.473	€ 9.736
Calabria	€ 47.433	€ 23.716
Campania	€ 293.988	€ 146.994
Emilia Romagna	€ 107.569	€ 53.784
Friuli V. Giulia	€ 21.926	€ 10.963
Lazio	€ 142.890	€ 71.445
Liguria	€ 28.830	€ 14.415
Lombardia	€ 387.426	€ 193.713
Marche	€ 513	€ 257
Molise	€ 6.469	€ 3.234
Piemonte	€ 76.464	€ 38.232
Pr. Aut. Bolzano	€ 21.982	€ 10.991
Pr. Aut. Trento	€ 15.313	€ 7.656
Puglia	€ 136.700	€ 68.350
Sardegna	€ 26.878	€ 13.439
Sicilia	€ 154.901	€ 77.451
Toscana	€ 168.530	€ 84.265
Umbria	€ 15.056	€ 7.528
Valle d'Aosta	€ 1.048	€ 524
Veneto	€ 113.803	€ 56.902
Italia	€ 1.811.807	€ 905.904

AIFA Ufficio XI
Prezzi e rimborso

13A10686

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hydergina».

Con la determinazione n. aRM - 354/2013-2249 del 23 dicembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Defiante Farmaceutica SA l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: HYDERGINA.

Confezione: 004198040.

Descrizione: «1,5 mg compresse» 50 compresse.

Medicinale: HYDERGINA.

Confezione: 004198065.

Descrizione: «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 45 ml.

13A10697

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 20, 35, 36, 57, 58, 59, 61 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini).

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 3167 del 9 dicembre 2013, le tavole 20, 35, 36, 57, 58, 59, 61 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della provincia di Padova (Mestrino, Piazzola sul Brenta, Rubano) e della provincia di Vicenza (Caldogno, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Marano Vicentino).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, alla Provincia di Vicenza e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it

13A10694

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA

Nomina del conservatore del registro imprese

La Giunta Camerale con deliberazione n. 141 del 17 dicembre 2013 ha deliberato di nominare Conservatore del registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara con decorrenza 1° gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Cordiviola.

13A10746

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di contributi, in favore di ONG, per la realizzazione dei progetti di informazione ed educazione allo sviluppo.

Si informano gli interessati che le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri possono presentare le istanze per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di informazione ed educazione allo sviluppo promossi dalle organizzazioni non governative. Il termine per la presentazione dei progetti è di sessanta giorni a partire dalla data odierna.

Le modalità di presentazione dei progetti, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it Il sito sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

13A10594

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 dicembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3684
Yen	142,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,536
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,83603
Fiorino ungherese	297,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7022
Zloty polacco	4,1422
Nuovo leu romeno	4,4660
Corona svedese	9,0015
Franco svizzero	1,2243
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4345
Kuna croata	7,6415
Rublo russo	44,6875
Lira turca	2,8476
Dollaro australiano	1,5330
Real brasiliano	3,2247
Dollaro canadese	1,4519
Yuan cinese	8,3081

Dollaro di Hong Kong	10,6119
Rupia indonesiana	16622,42
Shekel israeliano	4,7646
Rupia indiana	84,5600
Won sudcoreano	1449,52
Peso messicano	17,7663
Ringgit malese	4,5085
Dollaro neozelandese	1,6715
Peso filippino	60,790
Dollaro di Singapore	1,7346
Baht tailandese	44,770
Rand sudafricano	14,1531

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A00010

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 dicembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3814
Yen	145,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,445
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,83665
Fiorino ungherese	297,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7018
Zloty polacco	4,1515
Nuovo leu romeno	4,4625
Corona svedese	8,9785
Franco svizzero	1,2234
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4475
Kuna croata	7,6385
Rublo russo	44,9610
Lira turca	2,9859
Dollaro australiano	1,5506
Real brasiliano	3,2519
Dollaro canadese	1,4731
Yuan cinese	8,3841

Dollaro di Hong Kong	10,7126
Rupia indonesiana	16830,69
Shekel israeliano	4,8080
Rupia indiana	85,6230
Won sudcoreano	1456,69
Peso messicano	18,1236
Ringgit malese	4,5416
Dollaro neozelandese	1,6893
Peso filippino	61,264
Dollaro di Singapore	1,7509
Baht tailandese	45,414
Rand sudafricano	14,446

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A00011

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 dicembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3783
Yen	145,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,480
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,83640
Fiorino ungherese	296,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,1487
Nuovo leu romeno	4,4707
Corona svedese	8,9283
Franco svizzero	1,2259
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4255
Kuna croata	7,6250
Rublo russo	45,1700
Lira turca	2,9348
Dollaro australiano	1,5520
Real brasiliano	3,2208
Dollaro canadese	1,4764
Yuan cinese	8,3555
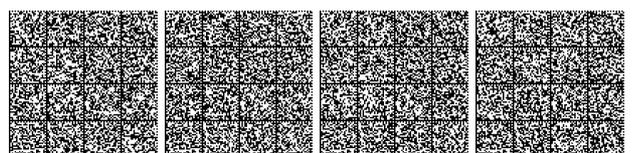
Dollaro di Hong Kong	10,6886
Rupia indonesiana	16839,12
Shekel israeliano	4,7943
Rupia indiana	85,3040
Won sudcoreano	1454,26
Peso messicano	18,0096
Ringgit malese	4,5408
Dollaro neozelandese	1,6866
Peso filippino	61,211
Dollaro di Singapore	1,7481
Baht tailandese	45,230
Rand sudafricano	14,4257

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A00012

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 dicembre 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3791
Yen	144,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,427
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,83370
Fiorino ungherese	297,04
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,702804
Zloty polacco	4,1543
Nuovo leu romeno	4,4710
Corona svedese	8,8591
Franco svizzero	1,2276
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3630
Kuna croata	7,6265
Rublo russo	45,3246
Lira turca	2,9605
Dollaro australiano	1,5423
Real brasiliano	3,2576
Dollaro canadese	1,4671
Yuan cinese	8,3491
Dollaro di Hong Kong	10,6933
Rupia indonesiana	16764,78
Shekel israeliano	4,7880
Rupia indiana	85,3660
Won sudcoreano	1450,93
Peso messicano	18,0731
Ringgit malese	4,5221
Dollaro neozelandese	1,6762
Peso filippino	61,289
Dollaro di Singapore	1,7414
Baht tailandese	45,178
Rand sudafricano	14,5660

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A00013

MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Apoquel».

Estratto provvedimento n. 882 del 2 dicembre 2013

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: APOQUEL.

Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA - Belgio.

Rappresentante in Italia: Zoetis Italia s.r.l.

Confezioni autorizzate	NIN	Nr Procedura
3,6 mg scatola 50 compresse per cani	104656071	EU/2/13/154/007
5,4 mg scatola 50 compresse per cani	104656083	EU/2/13/154/008
16 mg scatola 50 compresse per cani	104656095	EU/2/13/154/009

Regime di dispensazione:

«Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

13A10587

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Encefalomielite» vaccino vivo attenuato liofilizzato per sospensione orale per pollastre.

Estratto provvedimento n. 917 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica: IZOVAC ENCEFALOMIELITE, vaccino vivo attenuato liofilizzato per sospensione orale per pollastre.

Confezioni: flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102971013.

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico con sede in Brescia, via San Zeno, 99/A - codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provvedimento.

Si autorizza il trasferimento del sito di produzione responsabile del rilascio, compreso il controllo dei lotti del prodotto finito:

da: officina IZO S.p.A. - Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia;

a: officina IZO S.r.l. a socio unico - S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10588

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Aurofac 100 mg/g» granulare per suini e polli.

Provvedimento n. 935 del 10 dicembre 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi AUROFAC 100 mg/g granulare per suini e polli.

Confezioni:

sacco da 3 kg - A.I.C. n. 103961013;

sacco da 9 kg - A.I.C. n. 103961052;

sacco da 12 kg - A.I.C. n. 103961025;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103961037;

8 sacchi da 3 kg - A.I.C. n. 103961064;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103961049.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo 71 - Codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, A.2.b - Modifica della denominazione della premiscela per alimenti medicamentosi.

Si autorizza la modifica di denominazione della premiscela per alimenti medicamentosi:

da: «Aurofac 100 mg/g» granulare, premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini;

a: «Aurofac granulare 100 mg/g», premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10589

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini «Aurofac Granulare 250 mg/g» (nuova concentrazione di premiscela per alimenti medicamentosi già autorizzata).

Decreto n. 149 del 10 dicembre 2013

Procedura decentrata n. IE/V/0207/002/DC.

Premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini AUROFAC GRANULARE 250 mg/g.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl, con sede in Latina, via Isonzo, 71 - Codice fiscale 06954380157.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Alpharma Animal Health Srl sita in Medolla (Modena), via Rubadello, 6.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 2 kg - A.I.C. n. 103961076;
sacco da 3 kg - A.I.C. n. 103961088;
sacco da 4,8 kg - A.I.C. n. 103961090;
sacco da 6,4 kg - A.I.C. n. 103961114;
sacco da 8 kg - A.I.C. n. 103961126;
sacco da 9 kg - A.I.C. n. 103961138;
sacco da 12 kg - A.I.C. n. 103961140;
sacco da 16 kg - A.I.C. n. 103961153;
sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103961165;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103961177;
scatola in cartone con 8 sacchi da 3 kg - A.I.C. n. 103961189;
scatola in cartone con 12 sacchi da 2 kg - A.I.C. n. 103961191.

Composizione:

principio attivo: clortetraciclina cloridrato 250 mg/g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e polli.

Indicazioni terapeutiche:

suini: come adiuvante nel trattamento e nel controllo del complesso delle patologie respiratorie dei suini associate ad organismi clortetraciclina sensibili;

polli: come adiuvante nel trattamento e nel controllo di infezioni respiratorie e sistemiche associate a organismi clortetraciclina sensibili.

Tempo di attesa:

carne e visceri:
suini 10 giorni;
polli 2 giorni;
uova:
polli 4 giorni.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;
dopo prima apertura del confezionamento primario: 14 giorni;
dopo incorporazione nel mangime sfarinato: 3 mesi;
dopo incorporazione nel mangime pellettato: 3 settimane.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

13A10590

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Purtyl» 1,0 g/g

Provvedimento n. 924 del 9 dicembre 2013

Medicinale veterinario PURTYL 1,0 g/g, polvere solubile ad uso orale per polli da carne, galline ovaiole, vitelli, suini e tacchini, nelle confezioni:

barattolo da 1,1 kg - A.I.C. n. 103868016;
sacchetto da 1,1 kg - A.I.C. n. 103868028;
busta da 110 g - A.I.C. n. 103868030.

Oggetto: variazione di tipo IB: modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multidose (o dose unica, utilizzazione parziale) per uso non parenterale.

Titolare A.I.C.: Dox-AL Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - Codice fiscale n. 02117690152.

È autorizzata la variazione del medicinale veterinario indicato in oggetto, concernente l'immissione in commercio di una nuova confezione e, precisamente: sacco da 5,5 kg in poliestere/alluminio/polietilene - A.I.C. n. 103868042.

Il periodo di validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariato.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

barattolo da 1,1 kg - A.I.C. 103868016;

sacchetto da 1,1 kg - A.I.C. n. 103868028;

busta da 110 g - A.I.C. n. 103868030;

sacco da 5,5 kg - A.I.C. n. 103868042.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10591

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Parvery-Suivax» vaccino inattivato in emulsione iniettabile per suini.

Provvedimento n. 922 del 9 dicembre 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica PARVERY-SUIVAX vaccino inattivato in emulsione iniettabile per suini, nelle confezioni:

confezione da 1 flacone da 20 ml (10 dosi) in vetro - A.I.C. n. 103565014;

confezione da 1 flacone da 20 ml (10 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 103565026.

Oggetto: variazione di tipo II: B.II.e.5c: modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multi dose per uso parenterale e di medicinali immunologici per uso parenterale.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - Codice fiscale n. 0112508372.

È autorizzata la variazione del medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, concernente l'immissione in commercio di una nuova confezione e, precisamente: confezione da 1 flacone da 100 ml (50 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 103565038.

Il periodo di validità del medicinale veterinario suddetto rimane invariato.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

confezione da 1 flacone da 20 ml (10 dosi) in vetro - A.I.C. n. 103565014;

confezione da 1 flacone da 20 ml (10 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 103565026;

confezione da 1 flacone da 100 ml (50 dosi) in polipropilene - A.I.C. n. 103565038.

Si autorizza altresì, a seguito di aggiornamenti, la modifica di alcune frasi ai punti 6.2 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei paragrafi correlati del foglietto illustrativo ed etichette di seguito indicati.

Modifiche per RCP

6.3:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 6 ore.

6.4:

precauzioni speciali per la conservazione: conservare e trasportare in frigorifero ad una temperatura compresa tra i +2°C ed i +8°C;

non congelare.

Paragrafi correlati foglietto illustrativo ed etichette

Dopo l'apertura del flacone, il vaccino deve essere utilizzato entro 6 ore.

Conservare e trasportare in frigorifero ad una temperatura compresa tra i +2°C ed i +8°C.

Non congelare.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10592

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advovet 180».

Estratto provvedimento n. 955 del 13 dicembre 2013

Medicinale veterinario: ADVOVET 180, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103312017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103312029;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103312031;

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0126/001/IA/011/G.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 01781570591.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: B.II.b.2 *b)* 2. Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti.

Variazione tipo IA C.I.9.b: modifica relativa all'attuale sistema di farmacovigilanza descritto nel DDPS.

È autorizzata la variazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito Zoetis Belgium SA - rue laid Burniat 1 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio), quale responsabile del rilascio lotti del prodotto finito. Il sito Zoetis Pfizer PGM - France rimane autorizzato.

Si autorizza altresì la seguente variazione: Modifica dei contatti della QPPV.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 1% soluzione iniettabile per bovini».

Estratto provvedimento n. 947 del 12 dicembre 2013

Specialità medicinale per uso veterinario: CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per bovini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0020/IA/014/G.

Confezioni: Tutte le confezioni - A.I.C. n. 101594.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, Via Isonzo, 71 - C.F. 01781570591.

Oggetto: Variazione tipo IA - A5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione responsabile della produzione e rilascio lotti da: Pfizer Olot S.L. C/Camprodon s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona Spain a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. C/Camprodon s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona Spain.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Torphasol 4 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti».

Estratto provvedimento n. 944 del 12 dicembre 2013

Medicinale veterinario: TORPHASOL 4 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti nelle confezioni:

scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 104425018;

scatola di cartone contenente 5 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 104425020.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0232/001/II/004.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9 - 48308 Senden-Bösensell (Germania).

Oggetto del provvedimento: modifica del regime di dispensazione.

Si modifica, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, il regime di dispensazione:

da:

«Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.»

a:

«Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. Medicinale soggetto al DPR 309/90 e successive modifiche - tabella II (B)».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10749

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 0.1%» soluzione orale per pecore.

Provvedimento n. 954 del 13 dicembre 2013

Medicinale veterinario CYDECTIN 0.1% Soluzione orale per pecore, per tutte le confezioni: A.I.C. n. 102287.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0026/001/IA/007/G

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA A.5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione dell'officina responsabile della produzione e rilascio lotti:

da: Pfizer Olot, S.L.

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona - Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

13A10750

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 1% soluzione iniettabile per ovini».

Provvedimento n. 941 del 12 dicembre 2013

Medicinale veterinario CYDECTIN 1% Soluzione iniettabile per ovini, per tutte le confezioni: A.I.C. n. 102632.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0020/001/IA/014/G

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - A.5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione dell'officina responsabile della produzione e rilascio lotti:

da: Pfizer Olot, S.L.

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona - Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

13A10751

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 378 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 23 maggio 2013.

Con ministeriale n. 36/0016387/MA004.A007/AVV-L-105 del 14 novembre 2013 e con presa d'atto n. 36/0018115/MA004.A007/AVV-L-105 del 13 dicembre 2013 - tenuto conto che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 765 del 28 novembre 2013, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, si è conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti - è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 378 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 23 maggio 2013, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2014.

13A10593

Proroga dell'incarico al commissario liquidatore del patronato Informafamiglia.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità Legale" il decreto 20 dicembre 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale è stato prorogato l'incarico del commissario liquidatore del patronato INFORMAFAMIGLIA, ai sensi dell'art. 16 legge 152 del 2001.

13A10695

Scioglimento dell'Istituto di patronato Famiglia Italiana e di nomina del commissario liquidatore.

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità Legale" il decreto 20 dicembre 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente lo scioglimento del patronato FAMIGLIA ITALIANA e la nomina del commissario liquidatore del medesimo patronato, ai sensi dell'art.16 comma 2, lettera *a)* della legge 152 del 2001.

13A10696

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «NOISETTE DE CERVIONE — NUCIOLA DI CERVIONI»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 363 del 13 dicembre 2013, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati" - «NOISETTE DE CERVIONE — NUCIOLA DI CERVIONI».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A10602

Domanda di registrazione della denominazione «PREKMURSKA ŠUNKA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 361 dell'11 dicembre 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Slovenia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.).» - «Prekmurska Šunka».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A10603

Domanda di registrazione della denominazione «TØRRFISK FRA LOFOTEN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 361 dell'11 dicembre 2013, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Slovenia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.).» - «Tørrfisk Fra Lofoten».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

13A10604

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 27 del 5 dicembre 2013

Il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 27 del 5/12/2013 ha provveduto all'affidamento di un servizio di analisi idraulica sui corsi d'acqua interessati dall'evento del novembre 2012;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 59 dell'11/12/2013 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito Internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

13A10693

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-04) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 1 0 7 *

€ 1,00